

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1709

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2007

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul Servizio per le informazioni e la sicurezza militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ero fermamente convinto che occorresse ad ogni costo evitare la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) per il rischio di gravi danni all'attività e all'affidabilità anche internazionale dei nostri servizi d'informazione e di sicurezza. Sono tutt'ora convinto che questi rischi in realtà vi siano, ma ricordando il danno che i veleni derivanti da segreti reali, da segreti supposti e dalla «filosofia dietrologica» - anche per la pernicioso attività svolta da organi di stampa «seminatori di veleni» quali «La Repubblica» e «L'Espresso» dell'ingegnere Carlo De Benedetti ancora irritato per le indagini condotte su di lui al tempo della guerra fredda per supposta illecita fornitura di informazioni e materiali sensibili all'URSS e alla cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca - hanno recato e possono ancora arrecare alla vita politica, civile e morale del Paese, dopo una franca conversazione con il generale Niccolò Pollari, ex-direttore del SISMI e leale servitore dello Stato «buttato a mare» dal Governo Prodi per timore o servilismo verso alcuni magistrati, ma non per suo consiglio o suggerimento, mi sono personalmente convinto della necessità assoluta di procedere alla costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento effettivo, sull'organizzazione e sulle attività del Servizio nonché sugli accordi in materia conclusi anche informalmente dal Governo o dai servizi con i Governi e servizi esteri. I settori deviati della magistratura milanese e romana e la tendenza al compromesso del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e

segretezza e per il segreto di Stato non danno assolutamente garanzia che essi possano accertare la verità, tutta la verità. Naturalmente occorrono delle garanzie:

1) le sedute della Commissione devono essere pubbliche e trasmesse dalla radio e dalla televisione;

2) deve essere vietato alla Commissione di riunirsi in seduta segreta o comunque di secretare anche solo parte dei suoi lavori e dei documenti acquisiti;

3) di fronte alla Commissione non deve esistere obbligo di segreto, sia in relazione alle deposizioni, anche spontanee rese, sia ai documenti esibiti, ancorché l'obbligo del segreto derivi da impegni NATO o determinati dall'appartenenza all'Unione europea o bilaterali, anche relativi a materie nucleari;

4) deve essere prevista la non punibilità in sede penale e civile e la non procedibilità in sede disciplinare per l'eventuale illecito procacciamento di documenti o copie di documenti originali, da qualunque classifica coperti, che vengano esibiti alla Commissione, nonché la non punibilità per qualunque reato nel quale il dichiarante possa incorrere con le sue dichiarazioni. Il Presidente del Consiglio non potrà opporre nessun segreto. Tutte le classifiche di segretezza e riservatezza apposte fino ad ora si dovranno considerare revocate. Comprendo bene come il SISMI e forse anche gli altri servizi d'informazione e sicurezza saranno travolti e sarà travolta la loro credibilità internazionale; ma è meglio che non sia inquinata o peggio travolta la vita politica, sociale e morale del nostro Paese!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul servizio di informazioni e sicurezza militare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare quali siano e quali siano state le attività di detto servizio e gli accordi anche informali con i Governi e i servizi esteri e in particolare:

a) le relazioni con la resistenza irachena e afghana in materia di liberazione di cittadini italiani e stranieri e le contropartite di carattere politico, militare e finanziario concesse;

b) se corrisponda al vero che le «*extraordinary renditions*» siano state effettuate in Italia dalla *Central Intelligence Agency* degli Stati Uniti d'America dal 1980 in poi, quali siano stati gli eventuali accordi conclusi a tal fine con l'Amministrazione americana e il concorso ad esse del servizio e delle forze di polizia;

c) se corrisponda al vero che il servizio ha condotto anche personalmente attraverso il suo direttore trattative con il Governo e i servizi di informazione e sicurezza dell'Iran per la liberazione dei soldati israeliani catturati dagli Hezbollah, quali siano stati eventualmente i motivi per i quali il Governo italiano avrebbe bloccato questa operazione;

d) se e quali siano state le trattative e gli accordi del servizio con i Governi e i servizi di informazione e sicurezza iraniani e siriani e con i comandi delle forze militari degli Hezbollah ai fini della tutela particolare delle sole unità militari italiane dell'*United*

Nations interim Force in Libano (UNIFIL) da attacchi degli Hezbollah e delle unità delle formazioni patriottico-religiose libanesi di Al Islam Al Fatah e le contropartite accordate;

e) le trattative e gli accordi con i Talebani e con il potente movimento di Rivincita islamica Al Qaeda per la liberazione di arrestati italiani e per la tutela delle unità militari in Afghanistan;

f) quali siano state le eventuali trattative e gli eventuali accordi con il potente movimento di Rivincita islamica Al Qaeda al fine di garantire che il nostro Paese sia ancora tenuto indenne da attentati cosiddetti terroristici e le contropartite accordate, comprese le sentenze di assoluzione da parte di giudici ed in generale la collaborazione a tal fine dei giudici e dei pubblici ministeri italiani.

2. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni volta che lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

Art. 2.

(Norme sull'attività)

1. Le sedute della Commissione devono essere pubbliche e trasmesse dalla radio e dalla televisione.

2. La Commissione non può riunirsi in seduta segreta o comunque secretare anche solo parte dei suoi lavori e dei documenti acquisiti.

3. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può altresì adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale,

compreso l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Di fronte alla Commissione non sussiste l'obbligo di segreto sia in relazione alle deposizioni, anche spontanee rese, sia ai documenti esibiti, ancorché l'obbligo del segreto derivi da impegni determinati dall'appartenenza alla North Atlantic Treaty Organization (NATO) o all'Unione europea (UE) o bilaterali, anche relativi a materie nucleari.

5. Non sono punibili in sede penale e civile e non sono procedibili in sede disciplinare gli eventuali illeciti compiuti per il procacciamento di documenti o copie di documenti originali, da qualunque classifica coperti, che vengano esibiti alla Commissione, né è punibile qualunque reato nel quale il dichiarante o l'esibente possa incorrere con le sue dichiarazioni o con le sue esibizioni.

6. Né il Presidente del Consiglio dei ministri né alcuna altra autorità o soggetto può opporre alcun segreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri non può ordinare ad alcuno di opporre o mantenere il segreto; gli ordini impartiti in tal senso sono revocati.

7. Tutte le classifiche di segretezza e riservatezza apposte fino ad ora a qualunque tipo di notizia, informazione e documento devono essere considerate revocate.

8. Non può essere opposto il segreto professionale e bancario.

9. Non è opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

10. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

Art. 3.

(Composizione e presidenza)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

7. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

e di appartenenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, escluso personale che faccia parte o abbia fatto parte del SISMI.

8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2007 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

10. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di

atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.